

PROVINCIA DI IMPERIA

Regolamento per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di Istruttore di guida ed Insegnante di teoria nelle autoscuole.

Approvato con Delibera del Consiglio della Provincia di Imperia n° 40 del 09/06/2025

Indice

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Fonti
Articolo 3	Soggetti
Articolo 4	Requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria
Articolo 5	Requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di guida
Articolo 6	Domanda di ammissione all'esame
Articolo 7	Programmi di esame per gli insegnanti di teoria
Articolo 8	Modalità di svolgimento dell'esame per insegnanti di teoria
Articolo 9	Programmi di esame per gli istruttori di guida
Articolo 10	Modalità di svolgimento dell'esame per gli istruttori di guida
Articolo 11	Programmi di esame per insegnante di teoria ed istruttore di guida
Articolo 12	Modalità di svolgimento dell'esame per insegnante di teoria ed istruttore di guida
Articolo 13	Estensione dell'abilitazione da insegnante di teoria ad istruttore di guida
Articolo 14	Estensione dell'abilitazione da istruttore di guida ad insegnante di teoria
Articolo 15	Estensione dell'abilitazione per istruttore di guida art. 5 comma 1 lettera a1), a2) o a3)
Articolo 16	Convocazione della seduta di esame
Articolo 17	Mancato conseguimento dell'idoneità
Articolo 18	Assenze dei candidati alla seduta di esame
Articolo 19	Commissione esaminatrice
Articolo 20	Compiti della Commissione
Articolo 21	Titolo di abilitazione
Articolo 22	Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida da militare a civile
Articolo 23	Revoca dell'abilitazione
Articolo 24	Sospensione dell'attività di istruttore di guida
Articolo 25	Trasparenza amministrativa e accesso agli atti
Articolo 26	Adeguamento normativo
Articolo 27	Norma finale

2.

Articolo 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'espletamento degli esami propedeutici al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di insegnanti di teoria ed istruttori di guida nelle autoscuole nonché la composizione, la nomina ed il funzionamento della relativa Commissione provinciale.
2. L'attestato è rilasciato dalla Provincia di Imperia ai soggetti che sosterranno con esito positivo tutte le prove d'esame.

Articolo 2 Fonti

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:
 - D. L.vo 285\1992 (Nuovo Codice della Strada), con particolare riferimento all'art. 123 (Autoscuole);
 - D.P.R. n. 495\1992 "Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada";
 - D.M. 317\1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole";
 - D.Lgs. 31/03/1998, n. 112 " CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI";
 - D.LGS. 18/08/2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
 - L. n. 125\2001, art. 6, c. 2 (Modifiche al Codice della Strada);
 - D.M. 26 GENNAIO 2011, N. 17 "REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI CORSI DI FORMAZIONE E PROCEDURE PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA", COSÌ COME MODIFICATO ED INTEGRATO CON D.M. 01\02\2024, N. 34.

Articolo 3 Soggetti

1. Coloro che intendono esercitare la professione di insegnanti di teoria ed istruttori di guida ai sensi dell'art. 123, comma 7 D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) devono conseguire l'attestato di abilitazione per l'idoneità all'esercizio della professione, rilasciato dalla Provincia di Imperia, a seguito del superamento di esame.
2. La professione di insegnante di teoria e di istruttore di guida, previo conseguimento del relativo attestato, può essere esercitata presso qualunque autoscuola autorizzata.

Articolo 4 Requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria

1. Può sostenere l'esame chi sia residente in Italia ed in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o equiparato, nonché dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;
 - b) in alternativa al punto a) essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n° 223 /1989 e della L. n° 40 /1998;
 - c) essere residenti nel territorio della Provincia di Imperia;
 - d) Età non inferiore a diciotto anni;
 - e) Diploma di istruzione di secondo grado;

2. f) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

g) Patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;

h) Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante, previsto dall'art. 2 e\o art. 10 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17, così come modificato ed integrato dal D.M. 01\02\2024, n. 34.

Articolo 5 Requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di guida

1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:

a) Svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida:

a1) dei veicoli di categoria B, BE, C e CE;

a2) dei veicoli di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE;

a3) dei veicoli di categoria B, BE, C e CE, D, DE;

a4) dei veicoli di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, D, DE;

b) Ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 lettera g punto 5).

2. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di istruttore di guida deve possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;

b) in alternativa al punto a) essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n° 223 /1989 e della L. n° 40 /1998;

c) essere residenti nel territorio della Provincia di Imperia;

d) Età non inferiore a ventuno anni;

e) Diploma di istruzione di secondo grado;

f) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

g) essere in possesso di patente di guida comprendente:

g1) Almeno le categorie BE, CE, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui al comma 1 lettera a1).

g2) Almeno le categorie A, BE, CE, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui al comma 1 lettera a2).

g3) Almeno le categorie BE, CE, DE, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui al comma 1 lettera a3).

g4) Almeno le categorie A, BE, CE, DE, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui al comma 1 lettera a4).

g5) Almeno le categorie BE speciale e CE speciale per gli istruttori di cui al comma 1 lettera b).

2. h) Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore, previsto dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17, così come modificato ed integrato dal D.M. 01\02\2024, n. 34.

Articolo 6 Domanda di ammissione all'esame

1. 1. Il candidato deve presentare alla Provincia di Imperia domanda in bollo, utilizzando l'apposito modello predisposto, indicando quale abilitazione voglia ottenere ed allegando:
 - a) autocertificazione, redatta in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante nascita, residenza e cittadinanza italiana;
 - b) fotocopia, in carta semplice, fronte retro della patente posseduta;
 - c) originale del titolo di studio e copia in carta semplice per la successiva autenticazione, oppure autocertificazione del titolo di studio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - d) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale e copia in carta semplice per la successiva autenticazione, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/2000;
 - e) attestazione del versamento dell'importo stabilito dalla Provincia di Imperia come contributo per le spese di istruttoria, effettuato tramite sistema PagoPA.
2. L' ammissione e l'esclusione dei candidati, qualora sprovvisti dei requisiti necessari per sostenere l'esame, è disposta dal Dirigente competente con proprio provvedimento e resa pubblica sul sito internet della Provincia di Imperia almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della prova di esame.
3. La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione dei diritti corrisposti per la partecipazione all'esame.
4. La domanda vale per una sola sessione di esame.
5. Non verranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine: farà fede il timbro e la data del protocollo della Provincia.
6. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dall'ufficio competente che svolge le funzioni di segreteria della Commissione d'esame, al fine di verificare la regolarità delle stesse ed il possesso dei requisiti da parte dei candidati.
7. I cittadini extra comunitari devono allegare, altresì, alla domanda la copia conforme del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo.
8. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può richiedere l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta scritta al candidato. Tale integrazione deve pervenire entro il termine assegnato.
9. Il candidato è tenuto a comunicare all'ufficio competente l'eventuale variazione di indirizzo.
10. Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di un documento di identità in corso di validità.
11. La mancata presenza alla prova nel giorno stabilito è considerata rinuncia alla prova stessa.

Articolo 7 Programmi di esame per gli insegnanti di teoria

1. Il programma d' esame è basato sugli argomenti che costituiscono programma del corso di formazione iniziale per insegnante di cui all'allegato 1 al Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 - Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, così come modificato ed integrato dal D.M. 01\02\2024, n. 34.

Articolo 8 Modalità di svolgimento dell'esame per insegnanti di teoria

1. L'esame per l'abilitazione di insegnante si articola in 4 prove:
 - a) Prima prova - Quiz: il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla seconda prova (lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due.
 - b) Seconda prova - Tema scritto: il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
 - c) Terza prova - Simulazione lezione: il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
 - d) Quarta prova - Orale: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
2. Ciascuna delle prove di cui al c. 1, lettere b), c), d), in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 1.

Articolo 9 Programmi di esame per gli istruttori di guida

1. Il programma d'esame è basato sugli argomenti che costituiscono programma del corso di formazione iniziale per istruttori di cui all'allegato 2 al Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 - Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, così come modificato ed integrato dal D.M. 01\02\2024, n. 34.

Articolo 10 Modalità di svolgimento dell'esame per istruttori di guida

1. L'esame per l'abilitazione di istruttore si articola in 3 prove:
 - a) Prima prova - Quiz: il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla seconda prova (lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due.
 - b) Seconda prova - Orale: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
 - c) Terza prova - Pratica: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:
 - 1) Per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a1), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
 - 2) Per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a2), il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
 - 3) Per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a3); il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;
 - 4) Per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a4); il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione.
2. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b) , sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. In caso di esito negativo, è possibile ripetere la terza prova, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dall'esito positivo della prova di cui al comma 1 lettera a). Supera la terza prova il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova pratica prevista, non inferiore a cinque su dieci e, complessivamente sulla terza prova, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente nel caso in cui le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.
4. I veicoli utilizzati per lo svolgimento delle prove di cui alla lettera c) del comma 1, ad eccezione dei motocicli, saranno condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso. Tali veicoli dovranno essere muniti di doppi comandi, ad eccezione del motociclo, forniti dal candidato o messi a disposizione da un'autoscuola o da un centro di istruzione, e hanno caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE, D prescritte dall'allegato II, lettera B, del D. Lgs. 18\04\2011, n. 59.

Articolo 11 Programmi di esame per insegnante di teoria ed istruttore di guida

1. Il programma d'esame è basato sugli argomenti che costituiscono programma del corso di formazione iniziale per insegnante e per istruttore di guida di cui agli allegati 1 e 2 al Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 - Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, così come modificato ed integrato dal D.M. 01\02\2024, n. 34.

Articolo 12 Modalità di svolgimento dell'esame per insegnanti di teoria ed istruttori di guida

1. L'esame si svolge effettuando le prove previste per le due abilitazioni distinte.
2. Per quanto riguarda le modalità di attribuzione dei punteggi, vale quanto previsto agli artt. 8 e 10 del presente regolamento.
3. L'esame si articola su 5 prove:
 - a) Prima prova - Quiz, prevista per l'abilitazione come insegnante di cui all'art. 8 comma 1 lettera a) è valida anche ai fini dell'esame per l'abilitazione come istruttore di guida.
 - b) Seconda prova - Tema scritto, prevista per l'abilitazione come insegnante di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) è valida solamente ai fini dell'esame per l'abilitazione come insegnante. Il mancato superamento della prova non influisce sull'ottenimento dell'abilitazione come istruttore di guida.
 - c) Terza prova - Simulazione lezione, prevista per l'abilitazione come insegnante di cui all'art. 8 comma 1 lettera c) è valida solamente ai fini dell'esame per l'abilitazione come insegnante. Il mancato superamento della prova non influisce sull'ottenimento dell'abilitazione come istruttore di guida.
 - d) Quarta prova - Orale, verte sui programmi d'esame di cui all'art. 11 del presente regolamento ed è valida sia per l'abilitazione come insegnante sia per l'abilitazione come istruttore di guida. Il mancato superamento della prova non consente l'abilitazione come insegnante e implica la non ammissione alla prova pratica successiva, per l'abilitazione come istruttore di guida.
 - e) Quinta prova - Pratica, prevista per l'abilitazione come istruttore di guida di cui all'art. 10 comma 1 lettera c).
4. Ciascuna delle prove di cui al precedente c. 3, lett. b), c), d), e), in caso di esito negativo, può essere sostenuta più volte ma entro il termine massimo di due anni, decorrenti dall'esito positivo della prova di cui al c. 3, lett. a).

Articolo 13 Estensione dell'abilitazione da insegnante di teoria ad istruttore di guida

1. L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, deve essere in possesso di requisiti

2. previsti dall'art. 5 comma 2 lettere f) e g) in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire.
2. L'insegnante deve aver frequentato il corso di formazione iniziale relativo all'abilitazione che intende conseguire.
3. Il programma d'esame è quello previsto all'art. 10 comma 1 del Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 - Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, così come modificato ed integrato dal D.M. 01\02\2024, n. 34.
4. Le prove d'esame sono quelle previste all'art. 10 con l'esclusione di quella prevista al comma 1 lettera a) Prima prova - Quiz.

Articolo 14 Estensione dell'abilitazione da istruttore di guida ad insegnante di teoria

1. L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 1 lettera e) e f).
2. L'istruttore deve aver frequentato il corso di formazione iniziale relativo all'abilitazione che intende conseguire.
3. Il programma d'esame è quello previsto all'art. 10 comma 2 del Decreto 26 gennaio 2011 n. 17 – “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”, così come modificato ed integrato dal D.M. 01\02\2024, n. 34.
4. Le prove d'esame sono quelle previste all'art. 8 con l'esclusione di quella prevista al comma 1 lettera a) Prima prova - Quiz.

Articolo 15 Estensione dell'abilitazione per istruttore di guida art. 5 comma 1, lettera a1), a2) o a3)

1. L'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a1), a2) o a3) che intende estendere la propria abilitazione ed è in possesso dei requisiti necessari, frequenta un corso di formazione pratica e svolge la sola terza prova d'esame di cui all'articolo 10 corrispondente all'estensione desiderata. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima.

Articolo 16 Convocazione della seduta d'esame

1. Stabilita la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione Esaminatrice di cui all' art. 19 , venti giorni prima della prova, invia la convocazione ai candidati che hanno presentato domanda d'esame.
2. La convocazione può essere inviata mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di comunicazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet istituzionale e l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, indicando giorno, luogo e ora in cui si svolgerà l'esame.

Articolo 17 Mancato conseguimento dell'idoneità

1. Il candidato che ha partecipato ad un esame presso questa Amministrazione risultato inidoneo, che desidera ripetere l'esame, deve ripresentare la domanda per l'ammissione ad una sessione successiva, ripetendo l'esame non prima di sei mesi dalla data della prova non superata.

Articolo 18 Assenze dei candidati alla seduta di esame

1. Il candidato che non si presenta alla seduta d'esame nel luogo e alla data indicati, è valutato inidoneo e deve ripresentare la domanda per l'ammissione ad una sessione successiva, ripetendo l'esame non prima di sei mesi dalla data della prova non superata.
2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a motivi di salute, comprovati da certificato medico, il candidato dovrà presentare comunque una nuova domanda d'iscrizione all'esame, ma potrà ripetere l'esame nella prima sessione utile, fermi restando i tempi per la convocazione alla sessione stessa.

Articolo 19 Commissione esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con Decreto del Presidente della Provincia, è composta da:
 - a) il Dirigente del Servizio competente, con funzioni di Presidente: in caso di assenza od impedimento, il Presidente può delegare temporaneamente le proprie funzioni ad un Funzionario dell'Amministrazione di categoria D ;
 - b) un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del Dipartimento Trasporti Terrestri della Provincia di Imperia;
 - c) un esperto nelle materie d'esame designato dal Presidente della Provincia, individuato congiuntamente alle associazioni di categoria ed in possesso delle patenti A, B, C, C+E, D.
2. Nella Commissione Esaminatrice deve essere comunque assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.
3. Per l'espletamento delle prove Orali, di Simulazione di lezione e Scritte, con l'eccezione delle prove Quiz e Pratiche di guida per istruttori, la commissione potrà essere integrata da esperti nelle materie d'esame individuati e designati dalla Provincia di Imperia.

- 2.
4. Nei casi in cui la Commissione Esaminatrice si trovasse a dover esprimere un parere e si dovesse giungere ad una situazione di parità sui voti espressi, nell'espressione del parere prevale il voto del Presidente.
5. Della Commissione Esaminatrice fa parte un Segretario, scelto tra i dipendenti del Servizio competente, individuato con l'atto di cui al comma 1.
6. Per ogni componente della Commissione Esaminatrice è nominato un membro supplente.
7. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive da parte di un componente determina la decadenza dalla carica. In tal caso la Provincia provvede a richiedere all'Ente che aveva designato il componente decaduto un nuovo nominativo. Fino alla nuova designazione da parte dell'Ente interessato, il supplente partecipa alle sedute della commissione. Analogamente si procede in caso di dimissioni o impedimento permanente.
8. Nel caso in cui sia il componente effettivo che quello supplente vengano a mancare contemporaneamente per dimissioni, impedimento permanente o decadenza, la Provincia provvede a richiedere all'Ente che aveva designato tali componenti di provvedere a nuove designazioni, con le stesse modalità. In tal caso, fino alla nuova designazione, la Commissione tiene i propri lavori con i componenti rimasti in carica.
9. I componenti subentrati durano in carica fino alla scadenza della Commissione.
10. La Commissione Esaminatrice dura in carica tre anni.
11. Ai componenti della Commissione Esaminatrice, che non siano dipendenti delle Amministrazioni che li hanno designati, viene corrisposto un compenso forfettario onnicomprensivo, dell'importo stabilito dalla Provincia, comprensivo anche del rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute per raggiungere la sede d'esame.

Articolo 20 Compiti della Commissione

1. La Commissione Esaminatrice:
 - a) fissa le date per l'effettuazione degli esami;
 - b) cura lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità al conseguimento della qualifica dei candidati insegnanti e/o istruttori di autoscuola.

Articolo 21 Titolo di abilitazione

1. A seguito del superamento delle prove d'esame viene rilasciato il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione.

2.

Articolo 22 Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida da militare a civile

1. Coloro che hanno ottenuto il certificato di abilitazione di istruttore di guida militare durante il servizio prestato presso le Forze Armate, ai sensi del comma 6 dell'articolo 138 del decreto 285/1992, possono ottenere la conversione dello stesso con analogo attestato di abilitazione di istruttore di guida civile senza esame, purché ne facciano richiesta al competente Servizio Trasporti della Provincia di Imperia entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio.
2. Nel caso in cui il titolare di abilitazione di guida militare non abbia ancora compiuto il ventunesimo anno di età, l'attestato verrà rilasciato al compimento dell'età sopra citata.

Articolo 23 Revoca dell'abilitazione

1. Il Dirigente del Servizio competente della Provincia di Imperia dispone la revoca del titolo di abilitazione qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 4 comma 1 lettera f), all'art. 5 comma 2 lettera f) o venga revocata la patente di cui all' art. 5, comma 2 lettera g).

Articolo 24 Sospensione dell'attività di istruttore di guida

1. Qualora all'istruttore di guida venga sospesa la patente di guida, lo stesso non può svolgere la propria attività di istruttore.
2. Entro 48 ore dalla notifica del provvedimento di sospensione l'interessato deve comunicare gli estremi del provvedimento al proprio datore di lavoro ed al Servizio competente della Provincia di Imperia.
3. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di formazione automobilistica, né può farne più parte prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.

Articolo 25 Trasparenza amministrativa e accesso agli atti

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

2. 2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela immediata di posizioni giuridicamente rilevanti.

Articolo 26 Adeguamento normativo

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali e regionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, in attesa della modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 27 Norma finale

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva, a norma di legge, la deliberazione consiliare di approvazione.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Dirigente del Servizio Trasporti approva con determinazione dirigenziale il modello di domanda per l'ammissione all'esame.